# PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

La Sapienza Università di Roma – Facoltà di Giurisprudenza in prosieguo denominata "Università", con sede in Roma p.le Aldo Moro, 5, in persona del Preside Prof. Mario Caravale, nato a Roma il 27.02.1939, per la sua carica domiciliato presso la sede dell'Università

E

Il Ministero dello sviluppo economico con sede legale in Roma, via v. veneto 33, nella persona del Direttore Generale per gli affari generali e per le risorse dott. Roberto Massi, nato a Recanati il 24 giugno 1963 in prosieguo denominato "Ministero", per la sua carica domiciliato presso la sede del Ministero dello sviluppo economico.

## PREMESSO CHE

- il decreto ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica il 3 novembre 1999 n. 509" detta disposizioni concernenti i criteri generali per l'ordinamento degli studi universitari e determina la tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle università;

- l'Università Sapienza di Roma realizza presso le diverse Facoltà i Corsi di laurea conformi al citato decreto ministeriale e più in generale alla regolamentazione vigente;

- l'art. 5, comma 7, del D.M. 270/2004 prevede, tra l'altro, che le Università possono riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati, le conoscenze e le abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello postsecondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso;

- il combinato disposto della legge 28 dicembre 2001 n. 448, articolo 22, comma 13, così come modificato dalla legge 24 novembre 2006 n. 286, all'art. 2, comma 147, prevede che al personale delle amministrazioni pubbliche che abbia superato il previsto ciclo di studi presso le rispettive scuole di formazione può essere riconosciuto un credito formativo per il conseguimento dei titoli di studio di cui all'art. 3 del D.M. 270/2004. Le università disciplinano nel proprio regolamento didattico le conoscenze e le abilità professionali, certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché le altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello

post-secondario da riconoscere quali crediti formativi. In ogni caso, il numero di tali crediti non puo' essere superiore a sessanta;

- la legge 30 dicembre 2010 n. 240, articolo 14, comma 1, in tema di riconoscimento dei crediti dispone che "All'articolo 2, comma 147, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, la parola: «sessanta» è sostituita dalla seguente: «dodici» e sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: «Il riconoscimento deve essere effettuato esclusivamente sulla base delle competenze dimostrate da ciascuno studente. Sono escluse forme di riconoscimento attribuite collettivamente»...";

- è interesse del Ministero dello sviluppo economico consentire al proprio personale una preparazione di livello universitario e offrire l'opportunità di valorizzare le attività compiute presso il Ministero dello sviluppo economico, mediante il riconoscimento di crediti formativi;

- la Facoltà di Giurisprudenza della Sapienza Università di Roma è disponibile a valutare le attività sopra citate per il riconoscimento in parola.

**TUTTO QUANTO CIO' PREMESSO**
**SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

ART. 1

Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante della presente convenzione.

ART. 2

La Facoltà di Giurisprudenza della Sapienza Università di Roma e il Ministero dello sviluppo economico (di seguito denominate Parti) si impegnano a collaborare per consentire al personale amministrativo del Ministero dello sviluppo economico l'iscrizione a corsi di laurea, a master, a scuole di specializzazione ed a corsi di perfezionamento, al fine del conseguimento dei titoli accademici ai sensi dell'art. 22, comma 13, della legge n. 448/2001.
La presente Convenzione si applica agli studenti immatricolati dall'anno accademico 2011/2012.

ART. 3

Il riconoscimento dei crediti formativi sarà deliberato dalla Commissione didattica istituita all'interno del Consiglio di Corso di Laurea interessato, previa valutazione del percorso formativo e lavorativo che ha caratterizzato il "ciclo di formazione" dello studente.

Lo studente che intenda iscriversi ai Corsi di studio per i quali è stato accordato il riconoscimento per i predetti cicli formativi dovrà presentare la certificazione attestante il completamento dello specifico percorso formativo.
Ulteriori esperienze formative, tra cui corsi, seminari ed altro, potranno essere prese in considerazione dalla Commissione didattica del Consiglio di Corso di Laurea, per il riconoscimento in parola, previo esame delle certificazioni prodotte dall'interessato.

ART. 4

I riconoscimenti di cui all'articolo precedente dovranno essere deliberati dal Consiglio di Facoltà, previa valutazione del Consiglio di Corso di Laurea, e messi a disposizione dei richiedenti.
Ai fini del riconoscimento dei crediti formativi di cui all'articolo precedente, l'Università adotterà la seguente procedura: per i corsi di formazione compiuti presso Enti pubblici e privati e per la valutazione delle eventuali ulteriori esperienze formative (articolo 3, ultimo comma) il Consiglio di Corso di Laurea esaminerà le certificazioni prodotte dallo studente ai fini della quantificazione dei crediti da riconoscergli.

ART. 5

Il Consiglio di Corso di Laurea, nel valutare gli studi svolti dallo studente, seguirà criteri di congruità degli stessi in relazione sia agli obiettivi formativi del Corso di Laurea, anche in relazione alla loro durata, sia agli obiettivi delle singole attività formative, fermo restando che la valutazione in crediti (tenuto conto della tipologia didattica delle attività formative, delle ore di lezione, di esercitazione, ecc.) sarà effettuata secondo i criteri dettati dal D.M. 270/2004 e s.m.i.. Inoltre si terrà conto dei contenuti del Regolamento didattico dell'Università.

ART. 6

Fermo restando l'obbligo di assolvere agli adempimenti previsti per l'accesso al Corso di laurea interessato, gli studenti ammessi con il riconoscimento di crediti formativi dovranno, in ogni caso, essere già in possesso dei titoli previsti dalla legge.

ART. 7

Coloro che sono ammessi ai corsi di laurea in base alla presente convenzione devono considerarsi studenti universitari a tutti gli effetti e devono sottostare alle disposizioni che regolano gli studi universitari.

ART. 8

La Parti si impegnano a valutare la possibilità di:

- Organizzare corsi orientati alla specifica professionalità richiesta al personale del Ministero dello sviluppo economico, in relazione ai compiti d'istituto;
- Prevedere modalità didattiche flessibili, da svolgersi anche presso strutture del Ministero dello sviluppo economico, in relazione al numero di studenti interessati;
- Realizzare lezioni in video-conferenza o in connessione internet;
- Creare un apposito link informativo dell'Università sul proprio sito internet, anche interconnesso alla rete telematica del Ministero dello sviluppo economico, tenuto conto della distribuzione su territorio nazionale del personale del Ministero dello sviluppo economico;
- Organizzare attività di tirocinio formativo presso le strutture del Ministero dello sviluppo economico nell'interesse degli studenti dell'Università.

ART. 9

Per quanto riguarda l'iscrizione dall'Università, al fine di attuare già per l'anno accademico 2011/2012 la presente convenzione, l'Università dichiara la disponibilità a perfezionare le iscrizioni, sia a tempo pieno che a tempo parziale, entro la data del 9 novembre 2011, senza applicare sovrattasse.

ART. 10

Le parti si impegnano a organizzare programmi di tirocinio formativo e di orientamento presso il Ministero dello sviluppo economico. Ai sensi dell'art. 18 della legge 24.6.1997, n. 196 il Ministero dello sviluppo economico si impegna ad accogliere presso le sue strutture fino ad un massimo di n. 10 soggetti per volta in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta dell'Università, che ai sensi della medesima norma non costituisce rapporto di lavoro.

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dall'Università in veste di responsabile didattico organizzativo, e da un responsabile indicato dall'Ente. Per ciascun tirocinante, inserito nell'Ente in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- Il nominativo del tirocinante;
- I nominativi del tutore e del responsabile dell'Ente;
- Obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza nell'Ente;
- Le strutture (stabilimenti, sedi, reparti e uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- Gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

ART. 11

Per tutte le controversie derivanti dall'interpretazione o dall'esecuzione della presente convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

ART. 12

Ogni attività prevista nella presente convenzione si esplicherà nel rispetto della normativa che disciplina il funzionamento dell'Università.

ART. 13

Il presente Protocollo, che non comporta per le Parti alcun onere diverso da quelli sopra citati, entrerà in vigore alla data della stipula con validità di cinque anni e potrà essere rinnovato previo parere degli Organi competenti.

ART. 14

L'eventuale recesso di una delle Parti non inficerà i riconoscimenti dei crediti formativi già riconosciuti agli studenti di corsi di laurea.

ART. 15

Il presente atto, redatto in quattro copie, è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, 6 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26.4.86. E' esente da bollo ai sensi dell'articolo 16 della tabella B annessa al D.P.R. 642/1972. Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto

PER LA FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA DELLA SAPIENZA UNIVERSITA' DI ROMA
Prof. Mario Caravale

PER IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Dott. Roberto Massi

Roma, 23 settembre 2011